



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che:

- l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;
- il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi;
- quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR);

Tutto ciò premesso ne consegue che:

- la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
- è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni di riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
- gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Ricordato che la razionalizzazione periodica, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera a) TUSPP, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

Ricordato che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 del TUSPP impone la dismissione:

- a) delle partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- c) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- d) delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento;
- e) qualora sia necessario aggregare società che esercitano attività consentite all'art. 4;

infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del TUSPP;

Considerato inoltre che:

- la Legge 145/2018 art. 1 comma 723 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23.07.2021 n. 106 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-ter) ha prorogato la sospensione *“anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”*;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 33 in data 26.09.2017 con la quale si era provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19.09.2016 n. 175 e la successiva deliberazione n. 28 in data 25.09.2018 per la conclusione del procedimento di revisione straordinaria;

Ricordato che la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 31/12/2021 è stata effettuata con deliberazione consiliare n. 35 in data 20.12.2022;

Preso atto della ricognizione delle società partecipate dal Comune di Ornavasso alla data del 31.12.2022 come dettagliato nella *“Relazione annuale dell'assetto complessivo delle società partecipate”* allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale contenente le informazioni organizzative-strutturali e contabili delle società partecipate alla data del 31.12.2022;

Preso altresì atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 07.11.2023 ad oggetto *“ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO DI PARZIALE CESSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' STAGALO S.R.L.”*;

Preso atto del parere del Revisore dei Conti dott.ssa Paola Mutazzi verbale n. 18 in data 16/12/2023, agli atti;

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti responsabili di servizio espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 su n. 8 consiglieri presenti e votanti resi nelle forme previste dalla legge;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) Di approvare la *“Relazione annuale dell'assetto complessivo delle società partecipate”* allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente le informazioni organizzative, strutturali e contabili delle società partecipate dal Comune di Ornavasso alla data del 31.12.2022.
- 3) Di richiamare quanto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 07.11.2023 in merito all'avvio della procedura per la parziale dismissione della partecipazione del Comune di Ornavasso nella società Stagalo Energia S.r.l.
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'articolo 20 comma 3 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
- 5) Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano con voti n. 8 favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. stante l'urgenza di concludere il procedimento in oggetto.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
CIGALA FULGOSI FILIPPO

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
Dott.ssa Giulia Di Nuzzo

---